

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2011) 8041]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/740/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo ⁽²⁾ si applica fino al 31 dicembre 2011.
- (2) La decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione ⁽³⁾ si applica fino al 31 dicembre 2011.
- (3) La decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli ⁽⁴⁾ si applica fino al 31 dicembre 2011.
- (4) La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per

l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas ⁽⁵⁾ si applica fino al 31 dicembre 2011.

- (5) La decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni ⁽⁶⁾ si applica fino al 18 agosto 2012.
- (6) La decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni ⁽⁷⁾ si applica fino al 18 agosto 2012.
- (7) In conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni sopraelencate.
- (8) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni medesime. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/506/CE va prorogato fino al 31 marzo 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE va prorogato fino al 31 marzo 2013 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE va prorogato fino al 30 giugno 2013.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.

- (9) Occorre pertanto modificare in tal senso le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2007/506/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013.»

Articolo 4

L'articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013.»

Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2009/543/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2009/544/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione